

ALLEGATO "B" AL N. 7385/4410 DI REPERTORIO

STATUTO

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") la fondazione denominata "**FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA GIUSEPPE RICCI ODDI - Ente del Terzo Settore**" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "**FONDAZIONE GALLERIA RICCI ODDI - ETS**" (d'ora innanzi, la "Fondazione"), ove il contesto lo richieda la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana, è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Piacenza Via San Siro n. 11/13.

Articolo 3) Oggetto

3.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

«a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è intitolato "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");

«b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo».

La Fondazione gestisce e valorizza la collezione di opere di pittura e scultura moderna e di bianco e nero che il nobile Giuseppe Ricci Oddi con atto di altissima generosità ha donato alla città di Piacenza per l'istituzione della Galleria. Detta collezione artistica, per la parte oggetto della citata donazione, è in ogni sua parte inalienabile. Potranno essere accettati doni di altre opere d'arte che vengano in seguito offerti per la Galleria e potranno pure essere disposti acquisti ad incremento di essa, ma opere donate o acquistate dovranno essere tali da non sminuire il lustro della galleria.

La galleria è destinata in perpetuo ad uso pubblico per scopi artistici e culturali ed in particolare intende promuovere la cultura e l'educazione artistica del popolo.

3.2 La Fondazione dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a eccezione di quelle direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi potrà peraltro:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque possessore;

- b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo World Wide Web o altri mezzi di comunicazione;
- e) ricercare e attuare forme di sinergie con altre istituzioni culturali, museali, accademiche, universitarie e progetti di ricerche di studio sia italiane che straniere, mostre e convegni e altre manifestazioni;
- f) istituire e assegnare borse di studio, premi e altri incentivi a favore di studenti, ricercatori, docenti ed esperti che compiono studi e ricerche alle collezioni e all'archivio della fondazione;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) promuovere la costituzione di associazioni ed organismi a sostegno della stessa Galleria.

La Fondazione non potrà in ogni caso compiere attività diverse da quelle istituzionali, a eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Articolo 4) Volontari e lavoratori dipendenti

4.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 5) Durata

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, in uso o in godimento, a qualsiasi titolo, di denaro o di beni mobili e immobili, e di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, corrispondenti alla donazione originaria del Nob. Giuseppe Ricci Oddi in sede di atto costitutivo e, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.

Articolo 7) Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima.
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai versamenti effettuati dal Comune di Piacenza ai sensi dell'art. 20;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai sostegni di eventuali benefattori, donatori o associazioni di mecenati o amici della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in

caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 16.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio disponibile della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Organi

14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) l'Organo di Controllo;

Articolo 15) Competenze del Consiglio Direttivo

15.1. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca, nonché nominare il Segretario che potrà anche non essere membro del Consiglio Direttivo della Fondazione;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri e fissarne l'eventuale compenso;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca e fissarne l'eventuale compenso;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

15.2. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.3. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati.

15.4. Il Consiglio Direttivo può decidere di aumentare il numero di Consiglieri di ulteriori uno o due componenti, quindi sino ad un massimo di Consiglieri complessivamente pari a nove, cooptando in tale carica personalità che per le loro attività, capacità, prestigio scientifico, sostegno anche economico alla Fondazione, il Consiglio stesso, a proprio

insindacabile giudizio, ritenesse meritevoli di detta funzione. La durata in carica di tali Consiglieri sarà determinata dal Consiglio stesso e verrà comunque a scadere contemporaneamente a quella del Consiglio che li ha nominati.

Articolo 16) Composizione del Consiglio Direttivo

La Galleria è amministrata da un Consiglio di sette membri, dei quali: due di nomina del Comune di Piacenza, uno dal Prefetto della provincia di Piacenza, uno dalla locale Associazione degli Amici dell'Arte finché tale Associazione sussisterà continuando nell'esplicazione del suo programma, secondo l'attuale suo statuto, uno dall'Insigne Accademia di S. Luca ed uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano. Sarà membro di diritto del Consiglio il primogenito del ramo della famiglia Nob. Ricci Oddi fu Francesco, zio paterno del fondatore.

Mancando la linea mascolina del ramo Nob. Ricci Oddi fu Francesco, succederà la linea mascolina, in ordine di primogenitura, del March. Vittorio Casali fu Alfonso.

Mancando la linea mascolina del March. Vittorio Casali fu Alfonso, succederà la linea femminile della famiglia Nob. Ricci Oddi e così delle famiglie del Nob. Ricci Oddi Cesare, del Cav. Luigi Cella fu Domenico, del Sig. Andrè Brian fu Alexis, del fu Nob. Gaetano Scribani di Carlo e del Comm. Pietro Beccaro fu Giovanni, delle quali i primogeniti procederanno alla scelta del membro di diritto del Consiglio.

In caso di minore o di incapacità legale del designato di diritto, questi sarà sostituito dal suo rappresentante legale.

Verificandosi lo scioglimento o la decadenza dell'Associazione degli Amici dell'Arte, ad essa subentrerà l'Ente o persona, che sarà designata dal Consiglio Direttivo della Galleria.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Piacenza e quelli dal Prefetto, dall'Associazione Amici dell'Arte, dalla Accademia di S. Luca e nominati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, durano in carica un quinquennio, e cioè fino alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio del loro quinto esercizio.

Se nel corso del mandato cessano dall'incarico, per qualsiasi motivo, uno o più membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente, o in caso di sua cessazione il Vice Presidente o in caso di cessazione anche del Vice Presidente il Consigliere più anziano, richiede immediatamente, all'Ente avente diritto, la nomina del nuovo amministratore in sostituzione di quello cessato.

Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione di membro cessato scade con quello del Consiglio Direttivo in carica.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Le dimissioni dall'incarico di membri del Consiglio Direttivo devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Fondazione o a chi ne esercita le funzioni ed hanno effetto dal momento della ricezione da parte del Presidente della Fondazione della lettera di dimissioni. Il membro di diritto della famiglia Nob. Ricci Oddi rimarrà in carica a vita; in caso non intendesse esercitare la carica, gli subentrerà l'avente diritto a norma dei precedenti commi.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare

uffici direttivi.

Articolo 17) Remunerazione dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, o a membro del Comitato Esecutivo non potrà conseguire alcun compenso.

Articolo 18) Convocazione del Consiglio Direttivo

18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

18.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

18.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

18.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 19) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

19.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

19.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

19.4. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

19.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

19.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

19.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

19.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20) Personale della Galleria

Il personale della Galleria è almeno il seguente: un direttore e due custodi inservienti.

Il regolamento di esecuzione di questo Statuto conterrà le disposizioni sullo stato giuridico ed economico e sulle attribuzioni e mansioni del personale.

Sono a carico del Comune di Piacenza le spese ordinarie di bilancio per la gestione amministrativa, per il personale direttivo e di custodia e per la manutenzione della Galleria ed aree annesse.

Articolo 21) Norme di funzionamento della Galleria

Le principali norme di funzionamento della Galleria sono le seguenti:

- a) la galleria verrà aperta al pubblico nei giorni ed ore che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) potrà essere concesso dal Consiglio Direttivo agli artisti e agli studenti di belle arti di trarre copia ad olio, acquerello, tempera ed altra forma delle opere originali esistenti nella Galleria, sotto l'osservanza delle norme a tale riguardo prescritte dal Regolamento. Le dimensioni delle copie dovranno essere sempre differenti da quelle originali (almeno di cinque centimetri per lato, se trattasi di quadro).

Non è invece permesso di trarre copie fotografiche senza espresso consenso del Presidente o della Direzione.

- c) Il collocamento o lo spostamento di qualsiasi oggetto d'arte nella Galleria non potrà eseguirsi senza permesso del Presidente o della Direzione.

Il regolamento di esecuzione dello Statuto determina norme particolari ulteriori per il funzionamento della Galleria.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 23) Presidente e Vice Presidente

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- b) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- c) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

23.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel

frattempo compiuta.

23.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

23.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24) Segretario

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 25) Composizione dell'Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Composizione

Se Collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'organo amministrativo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Organo Amministrativo nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 26) Esercizi

26.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27) Bilancio d'esercizio

27.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, salvo diversi termini previsti dalla legge. La Fondazione deve anche approvare un bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno in corso.

Articolo 28) Scritture contabili

28.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 29) Libri della Fondazione

29.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

29.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

29.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

29.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Articolo 30) Devoluzione del patrimonio

30.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o in mancanza dalla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto della destinazione e delle finalità volute dal Donatore Giuseppe Ricci Oddi.

Firmato all'originale:

Massimo Toscani=

MARIA BENEDETTA PANCERA NOTAIO=

Io sottoscritta dottoressa MARIA BENEDETTA PANCERA, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Piacenza, con sede in Carpaneto Piacentino, certifico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo munito delle firme prescritte e conservato tra i miei atti.

Carpaneto Piacentino, venti novembre duemilaventiquattro

MARIA BENEDETTA PANCERA NOTAIO

"Firma Digitale"